

Accordo amministrativo sull'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio il 24 settembre 1975²

Concluso il 30 novembre 1978

Entrato in vigore con effetto dal 1° maggio 1977

Conformemente all'articolo 34 lettera a) della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 24 settembre 1975 tra la Confederazione svizzera e il Regno del Belgio (detta in seguito «Convenzione»), le autorità competenti, segnatamente

- da parte svizzera:
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rappresentato dal signor Hans Wolf, vicedirettore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- da parte belga:
Il Ministro della Previdenza sociale e il Ministro delle Classi medie, rappresentati dal signor dott. Arthur Nokermann, Segretario generale del Ministero della Previdenza sociale,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

¹ Sono designati organismi di collegamento ai sensi dell'articolo 34 lettera a) della Convenzione

In Svizzera:

- a) Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità: la Cassa svizzera di compensazione in Ginevra;
- b) Assicurazione contro gli infortuni professionali e le malattie professionali: l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni in Lucerna;

RU 1979 721

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RS 0.831.109.172.1

- c) Assicurazione contro le malattie e assegni familiari: l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna;

In Belgio:

A. Ordinamento dei salariati:

- a) Malattia-maternità «l'Institut national d'assurance maladie-invalidité»;
- b) Invalidità
 – invalidità generale: «l'Institut national d'assurance maladie-invalidité»;
 – invalidità speciale dei minatori: «le Fond national de retraite des ouvriers mineurs»;
- c) Assicurazione vecchiaia in caso di morte (pensioni):
 – «l'Office national des pensions pour travailleurs salariés» (per la fissazione delle prestazioni);
 – «la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie» (per il pagamento delle prestazioni);
- d) Infortuni professionali e malattie professionali: il Ministero della Previdenza sociale per quanto concerne il rimborso tra istituti di prestazioni in natura assegnate in seguito a un infortunio professionale: «l'Institut national d'assurance maladie-invalidité»;
- e) Assegni familiari: il Ministero della Previdenza sociale;
- f) Reddito garantito alle persone anziane:
 – «l'Office national des pensions pour travailleurs salariés» (per la fissazione delle prestazioni);
 – la «Caisse nationale des pensions de retraite et de survie» (per il pagamento delle prestazioni).

B. Ordinamento dei lavoratori indipendenti:

- a) Assicurazione malattia-invalidità: «l'Institut national d'assurance maladie-invalidité»;
- b) Pensioni: «l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants» (per la fissazione delle prestazioni);
«la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie» (per il pagamento delle prestazioni);
- c) Assegni familiari: «l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants».

² Le autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse si informano reciprocamente.

Art. 2

Le autorità competenti definiscono di comune accordo il testo dei moduli necessari all'applicazione della Convenzione e del presente Accordo. Le suddette autorità possono affidare agli organismi di collegamento il compito di preparare questi moduli.

Titolo II
Disposizioni relative alla legislazione applicabile**Art. 3**

Per l'applicazione dell'articolo 6 paragrafo 3 della Convenzione, il salariato che esercita un'attività indipendente sul territorio del Belgio e contemporaneamente un'attività salariata sul territorio della Svizzera è tenuto a comprovare quest'ultima attività mediante un certificato, corrispondente al modello redatto di comune accordo, e attestante che egli è assoggettato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera in qualità di salariato.

Art. 4

¹ Per l'applicazione dell'articolo 7 lettera a) della Convenzione, sono applicabili le disposizioni seguenti:

- a) il datore di lavoro e gli interessati regolano direttamente qualsiasi questione relativa ai loro contributi di sicurezza sociale con gli istituti svizzeri cui l'assicurato è affiliato sulla base della sua attività nell'azienda che lo trasferisce se lo Stato del luogo di lavoro abituale è la Svizzera, e con l'Ufficio nazionale di sicurezza sociale se questo Stato è il Belgio;

- b) gli istituti competenti dello Stato del luogo di lavoro abituale rilasciano a ciascuno degli interessati un certificato, corrispondente al modello definito di comune accordo, e attestante che egli rimane assoggettato all'ordinamento di sicurezza sociale di questo Stato. Questo certificato deve essere esibito dal mandatario o dal rappresentante del datore di lavoro nell'altro Stato, o in mancanza di tale mandatario o rappresentante, dal salariato stesso. Quando più salariati lasciano simultaneamente lo Stato del luogo di lavoro abituale per svolgere insieme un'attività lucrativa nell'altro Stato e poi ritornare insieme nel primo Stato contraente, questi salariati possono essere registrati su un solo certificato.

² Per istituti competenti ai sensi del paragrafo primo lettera b) del presente articolo, vanno intesi in Svizzera, la cassa di compensazione competente dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e, all'occorrenza, l'agenzia circondariale competente dell'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni e, in Belgio, l'Ufficio nazionale di sicurezza sociale.

³ Se la durata della trasferta deve prolungarsi oltre il periodo iniziale di dodici mesi fissato all'articolo 7 lettera a) della Convenzione, l'accordo previsto alla stessa lettera a) deve essere richiesto dal datore di lavoro prima della scadenza di questo periodo

- in Svizzera:
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
- in Belgio:
al Ministero della Previdenza sociale.

⁴ La decisione presa di comune accordo dalle autorità competenti dei due Stati in applicazione dell'articolo 7 lettera a) della Convenzione deve essere comunicata agli organismi interessati.

Art. 5

¹ L'opzione prevista all'articolo 8 paragrafo 2 capoverso 2 della Convenzione prende effetto a contare dal primo giorno del mese susseguente a quello nel corso del quale la scelta dell'interessato è stata notificata all'istituto competente designato al paragrafo 2 del presente articolo,

² Il lavoratore esercita il diritto di opzione notificando, a mezzo lettera raccomandata, la sua scelta all'Ufficio nazionale di sicurezza sociale oppure alla Cassa federale di compensazione a seconda se opta per l'applicazione della legislazione belga o svizzera. Egli ne informa immediatamente il datore di lavoro.

³ Nel caso in cui il lavoratore opta per la legislazione del suo Stato d'origine, l'istituto designato al paragrafo 2 del presente articolo gli rilascia un certificato attestante che, durante la sua occupazione nella rispettiva rappresentanza diplomatica o consolare o presso un membro della suddetta rappresentanza, egli è assoggettato alla legislazione applicata da questo istituto.

Titolo III

Disposizioni comuni a differenti rischi

Art. 6

Per l'acquisizione, il mantenimento, il recupero del diritto alle prestazioni come pure, all'occorrenza, per il calcolo delle prestazioni, la totalizzazione dei periodi di assicurazione o di contribuzione compiuti sotto la legislazione dei due Stati e dei periodi riconosciuti equivalenti a periodi assicurativi o contributivi in virtù di queste legislazioni si effettua conformemente alle regole seguenti:

ai periodi di assicurazione o di contribuzione e ai periodi riconosciuti equivalenti in virtù della legislazione di uno degli Stati si aggiungono i periodi assicurativi o contributivi compiuti o riconosciuti equivalenti sotto la legislazione dell'altro Stato, nella misura in cui risulta necessario far loro capo per completare, senza intersezione, i periodi di assicurazione o di contribuzione o riconosciuti equivalenti del primo Stato;

se, giusta la legislazione di uno Stato, la presa in considerazione di determinati periodi di assicurazione o di contribuzione o periodi equivalenti è subordinata alla condizione che siano stati compiuti durante un termine determinato o in un sistema determinato, queste condizioni sono parimenti applicabili ai periodi corrispondenti compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente.

Art. 7

Quando i periodi di assicurazione o di contribuzione o periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di uno Stato sono espressi in unità differenti da quelle utilizzate nella legislazione dell'altro Stato, la conversione necessaria per la totalizzazione si effettua secondo le regole seguenti:

- a) un giorno è equivalente a otto ore e inversamente;
- b) sei giorni equivalgono a una settimana e inversamente;
- c) ventisei giorni equivalgono a un mese e inversamente;
- d) tre mesi o tredici settimane o settantotto giorni sono equivalenti a un trimestre e inversamente;
- e) per la conversione di settimane in mesi e inversamente, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni;
- f) l'applicazione delle regole inerenti alle lettere a), b), c), d) e e) non può portare a ritenere, per l'insieme dei periodi compiuti nel corso di un anno civile, un totale superiore a trecento dodici giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri.

Art. 8

¹ Quando, giusta la legislazione di uno dei due Stati, la prestazione in contanti è calcolata in funzione dei redditi professionali o dei contributi versati, questa prestazione è determinata a partire dai redditi professionali conseguiti o dai contributi versati in questo solo Stato.

² Se, conformemente alla legislazione di uno dei due Stati, l'importo delle prestazioni in contanti varia con l'esistenza o il numero dei membri della famiglia, l'istituto competente di uno Stato contraente prende ugualmente in considerazione, in vista del calcolo delle prestazioni, i membri della famiglia residenti sul territorio dell'altro Stato contraente.

Titolo IV**Disposizioni particolari riguardanti le differenti prestazioni****Capitolo primo****Assicurazione malattia-maternità****Art. 9**

¹ Per beneficiare delle disposizioni previste all'articolo 10 della Convenzione, le persone interessate devono presentare a una delle casse malati svizzere citate al paragrafo 3 del presente articolo un'attestazione relativa ai periodi di assicurazione nel corso degli ultimi sei mesi, menzionante la qualità di assicurato sociale in Belgio e la data di uscita dall'assicurazione belga contro le malattie o, per quanto concerne i pensionati, la data alla quale hanno trasferito la loro residenza. La cassa malati svizzera può chiedere, all'occorrenza, conferma all'organismo assicuratore belga di periodi eccedenti sei mesi.

² L'attestazione è rilasciata su richiesta della persona interessata dall'istituto belga di assicurazione contro le malattie cui è stata affiliata per ultimo. Se questa persona non è in possesso dell'attestazione, la cassa malati svizzera che tratta la domanda di ammissione si rivolge al suddetto istituto per ottenere la necessaria attestazione.

³ L'autorità competente svizzera indica all'autorità competente belga quali casse malati partecipano all'applicazione dell'articolo 10 della Convenzione.

Art. 10

¹ Per beneficiare delle disposizioni previste all'articolo 11 della Convenzione, le persone in causa devono presentare all'organismo assicuratore belga un'attestazione conforme al modulo redatto di comune accordo indicante la fine della loro affiliazione a una cassa malati svizzera riconosciuta e il periodo di assicurazione nel corso degli ultimi sei mesi.

² L'attestazione, citata al paragrafo primo del presente articolo, è rilasciata su richiesta della persona interessata dalla cassa malati svizzera cui è stata affiliata per ultimo. Se questa persona non è in possesso della suddetta attestazione, l'organismo

trattante la domanda ha la facoltà di richiederla alla cassa malati, sia direttamente, sia tramite l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Capitolo 2

Assicurazione-invalidità

Art. 11

Per l'applicazione dell'articolo 12 della Convenzione, l'interessato che ha trasferito il suo domicilio in Belgio inoltra la domanda per l'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità direttamente alla Cassa svizzera di compensazione che gli invia i relativi moduli.

Art. 12

Per l'applicazione degli articoli 15 e 17 della Convenzione, l'organismo di collegamento dello Stato contraente, all'assicurazione del quale il richiedente è affiliato al momento dell'insorgenza dell'invalidità, domanda all'organismo di collegamento dell'altro Stato contraente informazioni circa i periodi di assicurazione o di contribuzione e i periodi assimilati compiuti nell'assicurazione di quest'ultimo Stato.

Art. 13

¹ Se l'organismo tenuto a fornire delle prestazioni esige un controllo medico, l'organismo dello Stato in cui si trova il beneficiario fa procedere alla visita medica come se si trattasse di un suo assicurato. Le constatazioni fanno oggetto di un rapporto che viene trasmesso all'organismo debitore di prestazioni entro il termine di tre mesi.

² Quando l'organismo tenuto a fornire delle prestazioni, fondandosi sul rapporto medico ricevuto in applicazione del paragrafo precedente, non può prendere una decisione in merito all'incapacità lavorativa del beneficiario, ne informa l'organismo di collegamento dello Stato in cui si trova il beneficiario. In tal caso, l'organismo debitore di prestazioni comunica all'organismo di collegamento dell'altro Stato la natura degli elementi medici completivi che desidera ricevere. L'organismo di collegamento fornisce le informazioni richieste secondo la procedura prevista al paragrafo precedente.

Art. 14

¹ L'organismo debitore di prestazioni conserva la facoltà di invitare il lavoratore a far ritorno nel suo Paese al fine di sottoporsi a un controllo medico. In questo caso, le spese di viaggio del lavoratore gli vengono rimesse dall'organismo debitore al massimo secondo la tariffa del mezzo di trasporto in comune più economico.

² Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo precedente, l'organismo debitore di prestazioni ha la facoltà di far procedere al controllo del lavoratore da un medico di sua scelta.

Art. 15

¹ Le spese cagionate da controlli medici, dalla messa sotto osservazione, dai viaggi dei medici e dei beneficiari sono rimborsate all'organismo dello Stato che ha effettuato il controllo dall'organismo che l'ha richiesto.

² La rifusione delle spese suddette è effettuata secondo le tariffe e le disposizioni applicabili all'organismo che le ha assunte dietro presentazione di una nota dettagliata delle spese effettive.

Art. 16

¹ Quando l'organismo dello Stato in cui si trova il beneficiario di prestazioni in contanti viene a conoscenza che questi ha ripreso un'attività lucrativa nel suo Stato di domicilio, stende un rapporto destinato all'organismo debitore di prestazioni indicandogli la data della ripresa e il genere di lavoro effettuato come pure l'importo dei redditi conseguiti.

² Quando l'organismo dello Stato in cui si trova il lavoratore viene a conoscenza che l'interessato, al beneficio di prestazioni in contanti a carico dell'organismo dell'altro Stato, è titolare di una pensione, di una rendita o di un reddito qualsiasi nello Stato di residenza, ne informa l'organismo debitore di prestazioni precisando il genere e l'importo della pensione, della rendita o del reddito, l'inizio della riscossione come pure la denominazione e l'indirizzo dell'organismo debitore.

Art. 17

Le prestazioni in contanti sono pagate direttamente dagli organismi debitori ai beneficiari, domiciliati sia in Svizzera sia nel Belgio, alle date di scadenza e secondo le modalità previste dalle legislazioni applicate da questi organismi.

Art. 18

Per l'applicazione degli articoli 13 e 16, va inteso per organismo dello Stato in cui si trova il beneficiario:

- a) in Svizzera:
la Cassa svizzera di compensazione in Ginevra;
- b) nel Belgio:
«l'Institut national d'assurance maladie-invalidité» in Bruxelles.

Capitolo 3

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

A. Cittadini svizzeri e belgi residenti in Belgio

Art. 19

I cittadini svizzeri e belgi che sono stati assicurati successivamente o alternativamente sul territorio dei due Stati, o i loro superstiti, inoltrano la domanda di prestazione nelle forme e termini previsti dalla legislazione belga.

Art. 20

¹ Per l'istruzione delle domande di rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti, l'istituto belga competente fa riempire dal richiedente il modulo compilato a questo scopo.

² L'istituto belga competente iscrive la data dell'inoltro della domanda sul modulo, verifica se quest'ultimo è riempito in modo completo e attesta, come previsto, l'esattezza delle dichiarazioni del richiedente. Esso trasmette il modulo alla Cassa svizzera di compensazione. La trasmissione del modulo sostituisce l'invio delle pezze giustificative.

³ Su richiesta della Cassa svizzera di compensazione, l'istituto belga competente fornisce altri documenti e attestazioni.

⁴ La Cassa svizzera di compensazione statuisce circa la domanda di rendita e invia direttamente la sua decisione al richiedente, con indicazione dei rimedi giuridici e dei termini di ricorso; essa ne invia copia all'istituto belga competente.

Art. 21

¹ Per l'istruzione delle domande di pensione belga mediante totalizzazione dei periodi di assicurazione e assimilati, l'istituto belga competente chiede alla Cassa svizzera di compensazione l'estratto dei periodi di assicurazione e assimilati valevoli giusta la legislazione svizzera.

² A ricezione del suddetto estratto, l'istituto belga competente fissa la prestazione dovuta conformemente alla legislazione belga applicando le disposizioni degli articoli 20 e 22 della Convenzione.

³ L'istituto belga competente invia la sua decisione al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con indicazione dei rimedi giuridici e dei termini di ricorso previsti dalla legislazione belga; esso ne invia copia alla Cassa svizzera di compensazione.

*B. Cittadini svizzeri e belgi residenti in Svizzera***Art. 22**

I cittadini svizzeri e belgi che sono stati assicurati successivamente o alternativamente sul territorio di ambedue gli Stati, o i loro superstiti, inoltrano domanda di prestazione belga alla Cassa svizzera di compensazione.

Art. 23

¹ Per l'istruzione delle domande di pensione belga, la Cassa svizzera di compensazione fa riempire dal richiedente il modulo compilato a questo scopo.

² La Cassa svizzera di compensazione iscrive la data dell'inoltro della domanda sul modulo, verifica se quest'ultimo è riempito in modo completo e attesta, come previsto, l'esattezza delle dichiarazioni del richiedente. Essa trasmette il modulo all'istituto belga competente. La trasmissione del modulo sostituisce quella delle pezze giustificative.

³ Al momento della trasmissione del modulo, la Cassa svizzera di compensazione comunica l'estratto dei periodi di assicurazione e assimilati validi giusta la legislazione svizzera.

⁴ Su richiesta dell'istituto belga competente, la Cassa svizzera di compensazione fornisce altri documenti e attestazioni.

⁵ L'istituto belga competente fissa la prestazione dovuta secondo la legislazione belga applicando le disposizioni degli articoli 20 e 22 della Convenzione.

⁶ L'istituto belga competente invia la sua decisione direttamente al richiedente, a mezzo lettera raccomandata, con indicazione dei rimedi giuridici e dei termini di ricorso previsti dalla legislazione belga; essa ne invia copia alla Cassa svizzera di compensazione.

*C. Cittadini svizzeri e belgi residenti in un terzo Stato***Art. 24**

¹ I cittadini svizzeri residenti in un terzo Stato, e che possono esigere una prestazione della sola legislazione belga, inoltrano la loro domanda direttamente all'istituto belga competente, corredandola delle pezze giustificative necessarie.

² I cittadini belgi residenti in un terzo Stato, e che possono pretendere una prestazione della sola legislazione svizzera, inoltrano la loro domanda direttamente alla Cassa svizzera di compensazione allegando le pezze d'appoggio necessarie.

³ I cittadini svizzeri e belgi residenti in un terzo Stato, e che possono esigere prestazioni svizzere e belghe, inoltrano la loro domanda all'istituto competente del loro Stato di origine accludendo le pezze d'appoggio necessarie.

*D. Disposizioni diverse***Art. 25**

Gli istituti, citati agli articoli da 20 a 24, competenti per l'istruzione delle domande, per trasmettere e ricevere i moduli di collegamento relativi all'istruzione delle domande e per notificare le decisioni emanate, sono:

In Svizzera:

la Cassa svizzera di compensazione in Ginevra;

In Belgio:

- a) per i lavoratori salariati o i loro superstiti:
«l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (O.N.P.T.S.)» in Bruxelles;
- b) per i lavoratori indipendenti o i loro superstiti:
«l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (I.N.A.S.T.I.)» in Bruxelles;
- c) per la legislazione relativa al reddito garantito alle persone anziane:
«l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (O.N.P.T.S.)» in Bruxelles.

Art. 26

Per l'applicazione dell'articolo 20 paragrafo 5 lettera a) della Convenzione, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno dei due Stati sono esclusivamente considerati per quanto concerne il Belgio nell'ambito dell'anno civile al fine di determinare se è stato acquisito un diritto a prestazioni previste dalle disposizioni di questa legislazione.

Art. 27

¹ Le prestazioni sono pagate direttamente dagli istituti debitori ai beneficiari.

² Il pagamento si effettua alle scadenze e secondo le modalità previste dalle legislazioni applicate dai suddetti istituti.

³ Per quanto riguarda le «pensions inconditionnelles» belghe dell'ordinamento dei lavoratori indipendenti, le prestazioni sono pagate dalle «Caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants» e dalla «Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants» nella misura in cui non vengono pagate dalla «Caisse nationale des pensions de retraite et de survie».

Art. 28

¹ Se l'organismo svizzero di collegamento constata che il titolare di una delle prestazioni menzionate agli articoli da 20 a 23 della Convenzione e, all'occorrenza, sua moglie, è o è stato(a) occupato(a) mentre egli beneficiava di queste prestazioni, o che possiede delle risorse eccedenti il limite prescritto, stende un rapporto destinato

all'istituto belga debitore. Il rapporto deve indicare il genere del lavoro effettuato come pure l'ammontare dei redditi o delle risorse di cui l'interessato o sua moglie beneficia.

Detto organismo avvisa tempestivamente l'istituto debitore circa la ripresa dell'attività lucrativa da parte di un beneficiario di prestazioni oppure, nel caso citato al secondo capoverso del paragrafo 2 del presente articolo, da sua moglie.

² I beneficiari di prestazioni aventi l'intenzione di riprendere un'attività lucrativa diversa da quella autorizzata dalla legislazione belga hanno l'obbligo di avvisare anticipatamente l'organismo svizzero di collegamento.

Un obbligo simile incombe ai beneficiari di una pensione di quiescenza detta di economia domestica, in caso d'inizio o di ripresa da parte della loro moglie di una tale attività professionale.

Art. 29

Per l'applicazione dell'articolo 4 capoverso 1 della Convenzione, le autorità competenti di ambedue gli Stati contraenti fissano di comune accordo le modalità secondo le quali gli istituti competenti informano reciprocamente su qualsiasi modificazione dell'importo della pensione assegnata ai titolari che beneficiano pure di una prestazione erogata dall'altro Stato contraente.

Capitolo 4 Infortuni professionali e malattie professionali

Art. 30

¹ I cittadini svizzeri e belgi residenti nel Belgio che esigono prestazioni dovute in caso d'infortunio professionale o di malattia professionale giusta la legislazione svizzera, citata all'articolo 2 della Convenzione, possono inoltrare la loro domanda al Ministero della Previdenza sociale in Bruxelles che, a sua volta, la trasmette all'istituto svizzero.

La decisione è notificata direttamente al richiedente; se trattasi di una decisione in materia di malattia professionale, due copie sono inviate al Ministero della Previdenza sociale.

² I cittadini svizzeri e belgi residenti in Svizzera che pretendono prestazioni secondo la legislazione belga sul risarcimento dei danni cagionati da infortuni professionali e da malattie professionali, citata all'articolo 2 della Convenzione, possono inoltrare la loro domanda all'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni che la trasmette al Ministero della Previdenza sociale in Bruxelles.

La decisione è notificata direttamente al richiedente; trattasi di una decisione in materia di malattia professionale, una copia è inviata all'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 31

¹ Il Ministero della Previdenza sociale in Bruxelles fa procedere, su richiesta dell'istituto svizzero, a indagini sul territorio belga al fine di determinare le prestazioni giuste la legislazione svizzera riguardante il risarcimento dei danni risultanti da infortuni professionali e da malattie professionali.

² L'istituto svizzero fa procedere, su richiesta del Ministero della Previdenza sociale in Bruxelles, a indagini sul territorio svizzero allo scopo di determinare le prestazioni secondo la legislazione belga sul risarcimento dei danni causati da infortuni professionali e da malattie professionali.

³ L'istituto che domanda l'inchiesta rimborsa, per conto dell'istituto competente, le spese all'istituto incaricato.

Art. 32

Le indennità, gli assegni o le rendite in materia di infortuni professionali e di malattie professionali sono pagati direttamente alle scadenze previste dalle legislazioni rispettive ai cittadini svizzeri o belgi domiciliati nello Stato non tenuto a fornire prestazioni.

Art. 33

¹ a) Per beneficiare di prestazioni in natura in virtù dell'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione, il lavoratore salariato deve presentare all'istituto del luogo di residenza una attestazione, il cui modello è fissato di comune accordo dalle autorità competenti dei due Stati contraenti, che certifica il diritto alle prestazioni suddette giusta la legislazione dello Stato competente.

Questa attestazione è rilasciata dall'istituto competente e rimane valida finché l'istituto del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento.

b) Se il lavoratore salariato non presenta l'attestazione sopra citata, l'istituto del luogo di residenza trasmette la domanda di prestazione in natura all'istituto competente dell'altro Stato che informa sui diritti a prestazioni del lavoratore.

² Qualsiasi domanda di prestazioni in natura o di proroga delle stesse deve essere corredata di pezzi giustificative normalmente richieste in virtù della legislazione dello Stato di residenza per l'assegnazione di tali prestazioni.

³ In caso di degenza ospedaliera, l'istituto del luogo di residenza notifica il più presto possibile all'istituto competente o, se necessario, all'organismo di collegamento la data di entrata in ospedale e la durata probabile dell'ospedalizzazione.

⁴ La lista concernente le protesi, i grandi mezzi ausiliari e le altre prestazioni in natura di notevole importanza, menzionati all'articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione, è stabilita di comune accordo tra le autorità competenti.

- 5 a) Il rimborso da parte dell'istituto competente delle prestazioni in natura, previsto al paragrafo 5 dell'articolo 27 della Convenzione, è effettuato semestralmente sulla base di un conteggio individuale, prodotto dall'istituto che ha fornito le prestazioni, delle spese effettive assunte da questo istituto.
- b) Non possono essere prese in considerazione per il rimborso tariffe superiori a quelle applicabili alle prestazioni in natura fornite al lavoratore sottoposto alla legislazione applicata dall'istituto che ha fornito le prestazioni in causa.

6 Il lavoratore è tenuto a notificare all'istituto del luogo di residenza qualsiasi mutamento di situazione, segnatamente ogni cambiamento di domicilio.

7 Per l'applicazione del presente articolo, gli istituti del luogo di residenza sono:

In Belgio:

per quanto concerne gli infortuni professionali:

«l'Institut national d'assurance maladie-invalidité», tramite gli organismi assicuratori;

per quanto concerne le malattie professionali:

«Le Fonds des maladies professionnelles»;

In Svizzera:

l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni in Lucerna.

Art. 34

¹ Su richiesta dell'istituto competente, l'istituto del luogo di residenza dell'altro Stato fa procedere a controlli medici riguardanti i beneficiari di prestazioni causa infortuni professionali o malattie professionali alle condizioni previste dalla propria legislazione, segnatamente in vista della nuova valutazione dell'incapacità lavorativa.

² L'istituto competente conserva il diritto di far sottoporre a visite mediche gli interessati sul territorio del suo Stato da un medico di propria scelta e alle condizioni previste dalla propria legislazione.

³ Le spese inerenti ai controlli medici vengono sopperite dall'istituto che ha richiesto tali controlli.

Art. 35

Nel caso citato all'articolo 30 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'istituto dello Stato contraente, presso il quale fa valere dei diritti a prestazioni, qualsiasi informazione relativa alle prestazioni accordate anteriormente per la malattia professionale considerata e alle attività professionali svolte dopo l'erogazione di queste prestazioni. Questo istituto può rivolgersi all'istituto competente dell'altro Stato per ottenere le informazioni che ritiene necessarie.

Capitolo 5

Prestazioni familiari

Art. 36

Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 31 della Convenzione, il lavoratore ha l'obbligo di presentare, se necessario, all'istituto competente un'attestazione menzionante i periodi di attività professionale o i periodi equivalenti compiuti sul territorio dell'altro Stato.

Art. 37

¹ Per beneficiare degli assegni familiari, conformemente all'articolo 32 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, il lavoratore deve inoltrare domanda all'istituto competente, all'occorrenza, tramite il datore di lavoro.

² Il lavoratore ha l'obbligo di produrre, a sostegno della sua richiesta, lo stato di famiglia rilasciato da una autorità competente in materia dello Stato di residenza dei membri della famiglia. Lo stato di famiglia deve essere rinnovato una volta l'anno.

³ Il lavoratore è tenuto a comunicare, all'occorrenza, tramite il datore di lavoro, all'istituto competente:

- qualsiasi mutamento nella situazione dei membri della sua famiglia suscettibile di modificare il diritto agli assegni familiari previsti dalla legislazione federale svizzera o agli assegni familiari previsti dalla legislazione belga, secondo il caso;
- ogni modificazione del numero dei membri della sua famiglia per i quali sono dovuti gli assegni familiari;
- qualsiasi cambiamento di residenza o di soggiorno dei membri della sua famiglia.

⁴ Per l'applicazione dell'articolo 32 paragrafo 3 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a comunicare, all'occorrenza, tramite il datore di lavoro, all'istituto competente qualsiasi esercizio di attività professionali o assimilate per le quali sono ugualmente dovuti degli assegni familiari in virtù della legislazione dello Stato sul territorio del quale i membri della famiglia hanno la loro residenza.

Art. 38

¹ a) Per beneficiare degli assegni familiari conformemente all'articolo 33 paragrafo 1 capoverso 1 e paragrafo 2 capoverso 1 della Convenzione, il richiedente residente in Belgio deve inoltrare domanda all'istituto belga competente, secondo le modalità previste dalla legislazione belga.

b) Se il richiedente risiede in Svizzera, può inoltrare domanda sia all'istituto competente belga, sia all'organismo svizzero di collegamento che trasmette allora la domanda all'istituto belga competente, indicando la data alla quale essa è stata inoltrata. Questa data è considerata come data di presentazione della domanda presso l'istituto competente belga.

² Per l'applicazione dell'articolo 33 paragrafo 1 capoverso 2 e paragrafo 2 capoverso 2 della Convenzione, gli organismi di collegamento svizzeri e belgi si comunicano reciprocamente gli importi delle rendite complete per figli o della rendita per orfani alle quali il beneficiario ha diritto giusta la legislazione svizzera, come pure l'ammontare degli assegni familiari belgi che gli sono dovuti.

L'istituto competente belga o l'organismo di collegamento svizzero secondo il luogo di residenza del beneficiario o del lavoratore gli comunica queste informazioni precisando che può esigere gli assegni familiari belgi nella misura in cui il loro importo supera le rendite complete o per orfani svizzere.

In questo caso, per ottenere gli assegni familiari belgi, il beneficiario deve inoltrare la domanda conformemente al paragrafo primo del presente articolo.

³ Ogni persona cui sono versate le prestazioni in virtù dell'articolo 33 della Convenzione ha l'obbligo di comunicare all'istituto debitore di queste prestazioni:

- qualsiasi cambiamento nella situazione dei figli o orfani suscettibile di modificare il diritto alle prestazioni,
- qualsiasi modificazione del numero dei figli o orfani per i quali le prestazioni sono dovute,
- qualsiasi cambiamento di residenza dei figli o orfani,
- ogni esercizio di attività professionale che dà diritto a prestazioni o a assegni familiari per questi figli o orfani.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 39

¹ Il presente Accordo amministrativo entra in vigore il giorno della firma e ha effetto alla stessa data prevista per la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e il Regno del Belgio del 24 settembre 1975³.

² L'Accordo amministrativo del 24 luglio 1953⁴ sull'applicazione della Convenzione del 17 giugno 1952 tra la Svizzera e il Belgio in materia di assicurazioni sociali è abrogato.

³ RS 0.831.109.172.1

⁴ [RU 1953 958] ediz. franc.
[RU 1953 938] ediz. ted.

Fatto a Bruxelles il 30 novembre 1978, in duplice esemplare.

Per l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali:

H. Wolf

Per il
Regno del Belgio:

A. Nokermann

